



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(GENTILONI SILVERI)**

**di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2016**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	6
Dichiarazione di esclusione dall'AIR .....	»	11
Disegno di legge .....	»	12
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	13
Testo dell'Accordo prevalente in caso di controversie .....	»	25

ONOREVOLI SENATORI. – L'Accordo firmato a Madrid il 22 settembre 2015 dalle autorità di Italia e Andorra è basato sui più aggiornati *standard* OCSE in quanto conforme al modello di *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA), predisposto in sede OCSE nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale.

L'intesa raggiunta è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali (G20; OCSE – *Global Forum on Taxation*; Unione europea) in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno della evasione fiscale.

A tal fine, l'Accordo prevede una serie di disposizioni atte a favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti con uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza.

In merito allo specifico contenuto dell'Accordo, si delinea quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 1, le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte indicate al successivo articolo 3, che per l'Italia sono: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive.

All'articolo 2 si precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora dette informazioni non siano detenute dalle autorità domestiche o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

Di seguito, nell'articolo 4, vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA.

Articolo centrale dell'Accordo è l'articolo 5, redatto secondo il modello TIEA elaborato dall'OCSE, nel quale sono stabilite le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Si evidenzia, in particolare, il paragrafo 4 di detto articolo che prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standards* dell'OCSE in materia.

Nell'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali.

Garanzie di riservatezza sono previste, inoltre, nelle norme di cui all'articolo 8.

L'articolo 9 stabilisce un criterio generale per la ripartizione dei costi sostenuti dai Paesi contraenti per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni previsto dalle norme pattizie.

Le Parti contraenti si impegnano, all'articolo 10, ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare, e dare applicazione, ai termini dell'Accordo.

Qualora sorgano controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione

delle disposizioni contenute nell'Accordo, l'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della loro risoluzione.

All'articolo 12 sono stabilite le modalità di entrata in vigore dell'Accordo, che dispiegherà i suoi effetti a partire dalla data del

completamento delle procedure richieste dagli ordinamenti interni per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Infine, l'articolo 13 disciplina l'ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte.



## RELAZIONE TECNICA

In seguito alla ratifica di un *Tax Information Exchange Agreement* (T.I.E.A.) tra l'Italia e il Governo del Principato di Andorra - siglato a Madrid il 22 settembre 2015 - si instaurerà uno scambio di informazioni in materia fiscale i cui effetti saranno di potenziare la collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi, nonché di contribuire al raggiungimento di un adeguato livello di trasparenza. Si realizzeranno conseguenze positive sull'attività di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, pur in assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Appaiono dunque evidenti le finalità di contrasto all'evasione e di aiuto alla cooperazione fiscale tramite l'implementazione di uno scambio di informazioni in materia e attraverso l'instaurarsi di attività di mutua assistenza tra le Amministrazioni Fiscali italiana e di quella del Principato di Andorra<sup>1</sup>. Si ipotizza una maggiore efficacia dell'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria, che porterà all'emersione di ulteriore base imponibile e al contrasto di fenomeni frodatori andando in definitiva a configurare per l'erario italiano un recupero di gettito non puntualmente quantificabile.

Dalle attività connesse allo scambio di informazioni previsto dall'Accordo, non derivano maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le stesse saranno espletate con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

<sup>1</sup> Ad oggi, nella più recente edizione del *Tax Transparency Report* dedicato al livello di scambio informativo in materia fiscale attuato dai vari Paesi, il Principato di Andorra compare tra i Paesi le cui giurisdizioni hanno sostanzialmente aderito agli standard della tassazione internazionale, seppur con una *compliance* ancora parziale. Nel corso del 2014 tale Stato ha adempiuto alla fase 2 del processo di *Peer Review* attuato dal Global Forum Ocse, dal momento che Andorra rientra nel gruppo di Paesi che si sono impegnati a fronteggiare cambiamenti normativi circa l'accessibilità delle proprie informazioni entro il 2018. Fonte: OECD - *Tax Transparency Report on Progress 2014*, OECD - Global Forum on Transparency.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Rapporto di Verifica dello Stato

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente Accordo costituisce la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti con uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza e che consenta un più efficace contrasto all'evasione fiscale internazionale, in piena coerenza con il programma di Governo che ha tra i propri obiettivi prioritari quello della lotta all'evasione e all'elusione fiscali.

Le azioni di contrasto nei confronti dei paradisi fiscali sono inoltre al centro delle iniziative di diverse sedi multilaterali alle quali l'Italia partecipa attivamente. Tali azioni hanno portato a definire un unico *standard* internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. In tale contesto, si sottolinea che l'Accordo con il Principato di Andorra è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi (in particolare, G8 - G20 - OCSE *Global Forum on Taxation* - ONU ed Unione Europea).

In particolare, si evidenzia che le disposizioni dell'Accordo con Andorra consentiranno, fra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità con gli attuali *standards* dell'OCSE.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale**

La conclusione del TIEA (*Tax Information Exchange Agreement*) in oggetto rileva nel quadro delle disposizioni di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscali presenti nel quadro normativo nazionale, in quanto strumento giuridico idoneo ad attuare con Andorra uno scambio di informazioni effettivo e quanto più ampio possibile.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'Articolo 1 dell'Accordo con Andorra, le informazioni oggetto dello scambio ivi previsto sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte, che per l'Italia, come specificato all'Articolo 3, sono: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Come richiamato dall'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nonché dall'articolo 169 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui



disposizioni si applicano se più favorevoli al contribuente anche in deroga agli accordi internazionali, sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Ciò comporta la necessità di un'autorizzazione parlamentare alla ratifica. Non risulta necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo, ai sensi dell'Articolo 12, questa avverrà alla data in cui si concluderà lo scambio tra i Paesi contraenti delle notifiche relative al completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'Articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Pertanto l'intervento rispetta i principi costituzionali ivi stabiliti.

#### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Poiché le Regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per lo scambio di informazioni in materia fiscale con altri Stati, l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L'Accordo internazionale non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

#### **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

In base ai principi enunciati al punto 4), nel caso di specie, non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

#### **8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**



Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di Accordi della specie con Andorra.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

**Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Premesso che il Protocollo di modifica riguarda i rapporti tra l'Italia e uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, si espone quanto segue.

Generalmente, in mancanza di una disciplina armonizzata in tale ambito, gli Stati membri dell'Unione europea stipulano i rispettivi trattati bilaterali in materia di scambio di informazioni ispirandosi alle disposizioni contenute nel Modello di TIEA concordato in sede OCSE nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale.

Allo stesso Modello OCSE si ispira anche l'Accordo qui esaminato, le cui disposizioni si ritiene non presentino aspetti di incompatibilità con le norme dell'Unione europea.

**2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

**3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è pienamente compatibile con il mutato contesto internazionale, laddove in tutte le sedi multilaterali - G 20, OCSE (*Global Forum on Transparency and Information Exchange*), Unione europea - è stata più volte ribadita la prioritaria importanza dell'effettivo scambio di informazioni e della trasparenza, quali strumenti fondamentali per il contrasto e la lotta all'evasione fiscale internazionale, obiettivi da sempre condivisi e perseguiti dall'Italia.

**4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**





Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia in materia.

**5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in materia.

**6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Nella stipula di accordi della specie, gli Stati membri della UE, inclusa l'Italia, si ispirano principalmente al Modello OCSE di accordo TIEA (*Tax Information Exchange Information*), con l'obiettivo primario di contrastare l'evasione e l'elusione fiscali tramite lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.

Peraltro, numerosi Stati dell'Unione Europea hanno firmato Accordi della specie con Andorra sulla base del Modello TIEA predisposto dall'OCSE, tra cui: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia.

**Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le definizioni normative contenute nell'Accordo in esame sono conformi alle formulazioni contenute nel modello TIEA OCSE di riferimento e nella normativa fiscale vigente in Italia. Inoltre, il paragrafo 2 dell'Articolo 4 dell'Accordo tra Italia e Andorra precisa che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione domestica della Parte contraente relativa alle imposte oggetto dell'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**



Nel testo del progetto di accordo non sono presenti riferimenti normativi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Oltre alla legge di ratifica non sono previste ulteriori modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'adozione dell'accordo in parola non produce effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono previste all'interno dell'atto da recepire disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'entrata in vigore delle disposizioni recate dall'Accordo non implica la necessità di adottare ulteriori misure di adeguamento normativo.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

L'Accordo in esame contiene unicamente disposizioni relative alla materia dello scambio di informazioni. Si rinvia a quanto indicato nella relazione tecnica sulla valutazione sugli effetti di gettito.




**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR**

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 13.11.2015


Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
Cons. Amb. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO TRA**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**E**  
**IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI ANDORRA**  
**SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Andorra, nell'intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale, hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

**Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo**

Le autorità competenti delle Parti Contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti Contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni verosimilmente pertinenti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per la riscossione, anche coattiva, dei crediti d'imposta, oppure per le indagini o i procedimenti giudiziari su questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea.



**Articolo 2**  
**Giurisdizione**

Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

**Articolo 3**  
**Imposte considerate**

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Italia:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle società;
- l'imposta regionale sulle attività produttive;
- l'imposta sul valore aggiunto;
- l'imposta sulle successioni;
- l'imposta sulle donazioni;
- le imposte sostitutive;

b) in Andorra:

- l'imposta sui trasferimenti di beni immobili;
- l'imposta sui plusvalori dei trasferimenti di beni immobili;
- e le vigenti imposte dirette ai sensi della legislazione di Andorra.

2. Il presente Accordo si applica a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica altresì a ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l'accordo



delle autorità competenti delle Parti contraenti. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate dalle Parti contraenti di comune accordo mediante uno scambio di lettere. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

#### Articolo 4 Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente:
  - a) l'espressione "Parte contraente" designa l'Italia o Andorra, a seconda del contesto;
  - b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
  - c) il termine "Andorra" designa il Principato di Andorra e, usato in senso geografico, designa il territorio ai sensi della legislazione di Andorra e in conformità con il diritto internazionale su cui Andorra esercita giurisdizione o diritti sovrani;
  - d) l'espressione "autorità competente" designa
    - i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
    - ii) in Andorra, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
  - e) il termine "persona" comprende una persona fisica, una persona giuridica e ogni altra associazione di persone;
  - f) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
  - g) l'espressione "società quotata in Borsa" designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;



- h) l'espressione "principale categoria di azioni" designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;
- i) l'espressione "Borsa riconosciuta" designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti contraenti;
- j) l'espressione "piano o fondo comune d'investimento" designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione "piano o fondo comune d'investimento pubblico" designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico". Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;
- k) il termine "imposta" designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo;
- l) l'espressione "Parte richiedente" designa la Parte contraente che richiede le informazioni;
- m) l'espressione "Parte interpellata" designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;
- n) l'espressione "misure connesse alla raccolta delle informazioni" designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;
- o) il termine "informazioni" designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;
- p) l'espressione "reati tributari" designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile ai sensi del diritto penale della Parte richiedente, fermo restando che l'espressione "diritto penale" designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.

2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.





## Articolo 5

## Scambio di informazioni su richiesta

1. L'autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a consentirle di soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.

3. Se specificamente richiesto dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente Articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorità competenti per le finalità specificate all'Articolo 1 dell'Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:

a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari;

b) (i) informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone, *trust*, fondazioni, "*Anstalten*" e altre persone, comprese, nei limiti previsti dall'Articolo 2, le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei *trust*, le informazioni su costituenti, fiduciari e beneficiari; e, nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulle



proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai piani o fondi d'investimento collettivo pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

5. L'autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell'Accordo per dimostrare che le informazioni sono verosimilmente pertinenti per la richiesta:

- (a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;
- (b) una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;
- (c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
- (d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
- (e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;
- (f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che - qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorità competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme al presente Accordo;
- (g) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.



6. L'autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorità competente della Parte interpellata deve:

- a) confermare per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
- b) qualora l'autorità competente della Parte interpellata non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, incluso il caso in cui incontri degli ostacoli nel fornire le informazioni o rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.

#### Articolo 6

##### Verifiche fiscali all'estero

1. Una Parte contraente può consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. L'autorità competente della seconda Parte deve notificare all'autorità competente della prima Parte l'ora e il luogo dell'incontro con le persone interessate.
2. Su richiesta dell'autorità competente di una Parte contraente, l'autorità competente dell'altra Parte contraente può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della prima Parte siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella seconda Parte.
3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accettata, l'autorità competente della Parte contraente che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all'autorità competente dell'altra Parte l'ora e il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste



dalla prima Parte per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale devono essere prese dalla Parte che conduce la verifica.

#### Articolo 7

##### Possibilità di rifiutare una richiesta

1. La Parte interpellata non è obbligata ad acquisire o fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione per l'amministrazione o l'applicazione della propria legislazione tributaria. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo.
2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Nonostante quanto precede, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non sono considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.
3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano:
  - (a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o
  - (b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti.
4. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.
5. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.





6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

### Articolo 8

#### Riservatezza

Tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo a tali fini. Dette persone o autorità possono comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun'altra persona, ente, autorità o altra giurisdizione se non previo esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.

### Articolo 9

#### Costi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente.



Le autorità competenti delle Parti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, ed in particolare l'autorità competente della Parte interpellata consulterà l'autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I 'costi straordinari' non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

#### Articolo 10

##### Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini del presente Accordo.

#### Articolo 11

##### Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.
2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6.
3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente Articolo.
4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.



**Articolo 12****Entrata in vigore**

1. Ciascuna delle Parti notificherà all'altra per iscritto il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data del ricevimento dell'ultima di queste notifiche e avrà effetto:
  - a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e
  - b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1, per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.

**Articolo 13****Denuncia**

1. Ciascuna Parte può denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per iscritto tramite i canali diplomatici.
2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte contraente.
3. A seguito della denuncia dell'Accordo, le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo stesso.




In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Madrid, il 24. 9. 1965 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, catalana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DEL  
PRINCIPATO DI ANDORRA



**AGREEMENT BETWEEN**  
**THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC**  
**AND**  
**THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY OF ANDORRA**  
**ON THE EXCHANGE OF INFORMATION ON TAX MATTERS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Principality of Andorra, desiring to facilitate the exchange of information with respect to taxes have agreed as follows:

**Article 1**

**Object and Scope of the Agreement**

The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

This Agreement operates in accordance with applicable international law obligations and in full compliance with the national legislation of both Parties and, as far as Italy is concerned, in compliance with obligations arising from Italy's membership in the European Union.



**Article 2****Jurisdiction**

A Requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

**Article 3****Taxes Covered**

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:

a) in Italy,

- the personal income tax;
- the corporate income tax;
- the regional tax on productive activities;
- the value added tax;
- the inheritance tax;
- the gift tax;
- the substitute taxes;

b) in Andorra,

- the tax payable on transfer of immovable property;
- the tax payable on the increase in value in property transfer;

and the existing direct taxes introduced by the laws of Andorra.

2. This Agreement shall also apply to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes. This Agreement shall also apply to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the competent authorities of the Contracting





Parties so agree. Furthermore, the taxes covered may be expanded or modified by mutual agreement of the Contracting Parties in the form of an exchange of letters. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement.

#### Article 4

##### Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:
  - a) the term "Contracting Party" means Italy or Andorra, as the context requires;
  - b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the international law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
  - c) the term "Andorra" means the Principality of Andorra and when used in a geographical sense, means the land territory according to Andorran legislation and in accordance with international law within which Andorra exercises jurisdiction or sovereign rights;
  - d) the term "competent authority" means
    - i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance; and
    - ii) in the case of Andorra, the Minister in charge of Finance or the Minister's authorised representative;
  - e) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
  - f) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
  - g) the term "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;



- h) the term "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;
- i) the term "recognised stock exchange" means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;
- j) the term "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term "public collective investment fund or scheme" means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public". Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- k) the term "tax" means any tax to which the Agreement applies;
- l) the term "applicant Party" means the Contracting Party requesting information;
- m) the term "requested Party" means the Contracting Party requested to provide information;
- n) the term "information gathering measures" means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;
- o) the term "information" means any fact, statement or record in any form whatever;
- p) the term "criminal tax matters" means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the applicant Party, it being understood that the term "criminal laws" means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes.

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.





## Article 5

## Exchange of Information Upon Request

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.

2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the applicant Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent authority of an applicant Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request:

- a) information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;
- b) information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, "Anstalten" and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries; and in the case of foundations,



information on founders, members of the foundation council and beneficiaries. Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

5. The competent authority of the applicant Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

(a) the identity of the person under examination or investigation;

(b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant Party wishes to receive the information from the requested Party;

(c) the tax purpose for which the information is sought;

(d) grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;

(e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;

(f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant Party then the competent authority of the applicant Party would be able to obtain the information under the laws of the applicant Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;



(g) a statement that the applicant Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the applicant Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall:

- a) Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the applicant Party and shall notify the competent authority of the applicant Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request.
- b) If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the applicant Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

#### Article 6

#### Tax Examinations Abroad

1. A Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the other Contracting Party to enter the territory of the first-mentioned Party to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned. The competent authority of the second-mentioned Party shall notify the competent authority of the first-mentioned Party of the time and place of the meeting with the individuals concerned.

2. At the request of the competent authority of one Contracting Party, the competent authority of the other Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned Party.



3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

#### Article 7

##### Possibility of Declining a Request

1. The requested Party shall not be required to obtain or provide information that the applicant Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the requested Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.

2. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.

3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

- (a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice or
- (b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

4. The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (*ordre public*).





5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

6. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the applicant Party in the same circumstances.

#### Article 8

##### Confidentiality

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

#### Article 9

##### Costs

Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and extraordinary costs in providing assistance (including costs of engaging external advisers in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the applicant Party. The respective competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the



applicant Party if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

“Extraordinary costs” do not include ordinary administrative and overhead expenses incurred by the requested Party in reviewing and responding to information requests submitted by the applicant Party.

#### **Article 10**

##### **Implementation Legislation**

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement.

#### **Article 11**

##### **Mutual Agreement Procedure**

1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.
2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5 and 6.
3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.
4. The Contracting Parties may also agree on other forms of dispute resolution.



**Article 12****Entry into Force**

1. Each of the Parties shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.
2. The Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect:
  - a) for criminal tax matters on that date; and
  - b) for all other matters covered in Article 1, for taxable periods beginning on or after the first day of January of the year next following the date on which the Agreement enters into force, or where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after the date on which this Agreement enters into force.


**Article 13****Termination**

1. Each Contracting Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination through diplomatic channels.
2. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.
3. Following termination of the Agreement, the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under the Agreement.


In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the Agreement.



Done at: Madrid on 9.12.2015, in two originals, each in the Italian, Catalan and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.



FOR THE GOVERNMENT OF  
ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF THE  
THE PRINCIPALITY OF ANDORRA